Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Giovedì, 14 aprile | Numero 88

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 382, *che approva la maggiore assegnazione di L. 11.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione, della giustizia e della Corte dei conti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme finora autorizzate è approvata la maggiore assegnazione di lire 11.000.000 per la prosecuzione dei lavori concernenti la costruzione degli edifici da destinare a sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica e della giustizia e degli affari di culto e a sede della Corte dei conti.

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 383, *che approva maggiori assegnazioni a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1920-921, per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal predetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-920 e rimasti insoddisfatti al 30 giugno 1919.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1920-921, per l'importo complessivo di L. 118.653.96, necessarie per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal suddetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-920 e rimasti insoddisfatti al 30 giugno 1919:

Cap. n. 170. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-921 . . . . L.	22,739 84
Cap. n. 175. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-1921 . . . . »	25,305 20
Cap. n. 189. Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-921 »	63,249 57
Cap. n. 198. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'educazione fisica per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-921 »	4,599 79
Cap. n. 199. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti di educazione, i Collegi e gli Istituti dei sordomuti per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-921 »	1,010 81
Cap. n. 200. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le università od altri stabilimenti di insegnamento superiore per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-1921 . . . . »	1,466 05
Cap. n. 250. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti per gli anni finanziari anteriori all' esercizio 1920-1921 . . . . »	282 70

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 390, *recante provvedimenti per le carriere del personale d'ordine e subalterno dell'Amministrazione provinciale scolastica.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione scolastica provinciale è modificato in conformità della tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 2.

È istituito il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione scolastica provinciale in conformità della tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 3.

I posti vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale d'ordine saranno conferiti senza limiti di età, agli avventizi di copia degli uffici scolastici provinciali, nominati con decreto Reale o Ministeriale, ed attualmente in servizio, che per capacità, coltura ed operosità saranno ritenuti meritevoli, a giudizio del Consiglio di amministrazione, di venire assunti in ruolo.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà anche la graduatoria di merito da seguirsi nella collocazione in ruolo.

A parità di merito avrà la precedenza chi ha maggiore anzianità di servizio e a pari anzianità di servizio, il più anziano di età.

Art. 4.

I posti del grado iniziale nel ruolo del personale subalterno saranno conferiti, senza limiti di età, agli avventizi degli uffici scolastici provinciali, adibiti a mansioni d'inserviente, nominati con decreto Ministeriale, ed attualmente in servizio che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti meritevoli, per l'opera prestata, di venire assunti in ruolo.

Essi saranno collocati nel ruolo secondo l'anzianità di servizio, e a pari anzianità di servizio, avrà la precedenza il più anziano di età.

Art. 5.

Le assunzioni in ruolo, di cui ai due articoli precedenti, avranno ogni effetto, a decorrere dal 1° marzo 1914, per gli avventizi nominati prima di questa data, e dalla data di assunzione in servizio avventizio per quelli nominati successivamente.

Art. 6.

Gli avventizi, che non saranno stati assunti nel ruolo

d'ordine, avranno diritto di aspirare al ruolo del personale subalterno.

Tutti gli avventizi, che non saranno stati assunti in ruolo, verranno licenziati entro un mese dall'applicazione degli art. 3 e 4 della presente legge, e riceveranno una indennità, per una volta tanto, pari a tanti mesi di assegno, comprese le indennità di caro-viveri, quanti gli anni di servizio prestati.

Art 7.

I posti del grado iniziale che risultassero vacanti in ciascuna delle due categorie, d'ordine e di servizio, alla prima applicazione della presente legge, dopo la collocazione degli avventizi, saranno conferiti per un terzo ai sottufficiali di cui all'art. 21 del testo unico 17 novembre 1912, n. 1329, e per due terzi agli invalidi di guerra, a norma della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 8

Per tutto ciò che si attiene allo stato giuridico ed economico del personale di cui agli articoli 1 e 2 dell presente legge valgono le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica le somme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione scolastica provinciale:

Archivisti, n. 120.

Applicati, n. 180.

Gli stipendi sono quelli stabiliti dalla tabella n. 3 annessa al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Tabella B.

Ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione scolastica provinciale:

Usciere capo, n. 40.

Usciere, n. 110.

Gli stipendi sono quelli stabiliti dalla tabella n. 4 annessa al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Legge 7 aprile 1921, n. 407, *contenente disposizioni relative alla revisione del prezzo nei contratti di fondi rustici.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Revisione del prezzo della locazione.

Art. 1.

Nei contratti, verbali o scritti, di locazione di fondi rustici od anche di semplice affitto per pascolo con corrisposta di un canone fisso in denaro, conchiusi anteriormente al 30 giugno 1918 ed in corso di esecuzione, i locatari od i conduttori possono chiedere rispettivamente un equo aumento od una riduzione del canone, a decorrere dalla annata agraria 1920-921 e fino a tutto l'anno agrario 1921-922.

Quando il canone sia stabilito parte in generi e parte in denaro, le variazioni possono chiedersi solo sull'ammontare di quest'ultima con una valutazione complessiva.

Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di affitto prorogati per legge.

Art. 2.

Ove sulle richieste, di cui al precedente articolo, non intervenga l'accordo tra le parti, il richiedente potrà rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, di cui all'articolo 8 della presente legge, competente a giudicare per ragioni di luogo.

Le parti dovranno presentare le loro istanze di revisione del canone di fitto nel termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge, se la revisione è chiesta per le due annate agrarie 1920-921 e 1921-922, oppure nei sessanta giorni dall'inizio dell'anno agrario 1921-922 se la istanza riguarda solo questa ultima annata.

La Commissione può negare l'aumento se riconosca non esistente una alterazione a vantaggio del locatario, nella posizione rispettiva delle parti contraenti, valutando anche le particolari circostanze, indipendenti dalla volontà del locatario stesso, per cui questi non abbia effettivamente conseguito aumento di reddito ed analogamente può respingere le domande del conduttore.

Nel caso che la Commissione ritenga, invece, fondata l'una o l'altra domanda, essa determinerà, la misura dell'aumento o della riduzione, tenendo conto, in rapporto alle condizioni attuali, dell'epoca in cui il contratto fu conchiuso, delle particolari condizioni in esso contenute, dei carichi fiscali e di altri oneri sostenuti dal locatore e dal conduttore, nonchè di tutti quegli altri elementi di carattere tecnico economico-sociale, che possono influire - ostacolandola o favorendola - sulla produzione agraria.

Ove la Commissione accolga la domanda di aumento del canone di fitto, il conduttore — entro quindici giorni dalla notificazione della decisione — avrà diritto (dandone partecipazione al locatore) di ritenere risolto il contratto per la fine dell'annata agraria in corso alle epoche e nei modi di consuetudine, semprechè manchino a questo termine almeno due mesi.

Art. 3.

In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potrà essere superiore all'ottanta per cento del canone originariamente pattuito alla conclusione del contratto.

Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua fa-

miglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potrà eccedere il trenta per cento.

Per le affittanze collettive o comunque gestite da Cooperative agricole di lavoratori della terra questa legge non si applica.

Art. 4.

In caso di subaffitti, il primo locatore non potrà conseguire dal proprio affittuario una somma di aumento superiore a quella che possa essere dovuta dall'ultimo subaffittuario a norma degli articoli precedenti, e tale aumento dovrà, in ogni caso, essere contenuto nei limiti di cui agli articoli stessi.

Per i locatori intermedi, l'aumento non potrà superare la somma dovuta al primo locatore salvo il caso di cui il seguente comma.

Ove si tratti di sublocazioni a coltivatori diretti, per i quali l'aumento massimo complessivo non può eccedere il trenta per cento le Commissioni, secondo equità, potranno - fino al limite massimo dell'ottanta per cento - fissare a carico degli intermediari un aumento prescindendo dalla decisione che saranno per prendere nei riguardi dei coltivatori diretti.

In questo caso l'eventuale aumento del canone, che sia concesso al locatore, deve essere unico in confronto di tutti i sub-locatari, i quali saranno tenuti a corrisponderlo pro-rata, ciascuno per la sua parte, ed in caso di diminuzione l'eventuale abbuono starà a carico dei sub-locatori e del locatore principale in quella equa misura che la Commissione determinerà.

Art. 5.

Ove la parte locatrice sia un ente morale o una istituzione di pubblica beneficenza la revisione del canone potrà essere chiesta contro chiunque, tanto se piccolo o grande fittuario, e la Commissione nel suo giudizio potrà - secondo equità - superare i limiti indicati nell'articolo terzo.

Art. 6.

Contro le sentenze delle Commissioni arbitrali mandamentali è ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere o per incompetenza. Il ricorso è giudicato dal tribunale con sentenza che non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione.

Il ricorso si propone con citazione per biglietto entro quindici giorni dalla notifica della sentenza.

Per tutto ciò che non è preveduto dalla presente legge, devono essere osservate, in quanto siano applicabili, le norme stabilite dalla legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295, e relativo regolamento 26 aprile 1894, n. 179.

Art. 7.

Le Commissioni tenteranno anzitutto la conciliazione della controversia.

Quando la conciliazione non sia possibile, decideranno applicando criteri di equità e con poteri di arbitri amichevoli compositori.

Questi giudizi non sono vincolati a formalità di procedura.

Art. 8.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dalle disposizioni che precedono e da quelle del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, che rimarranno in vigore, è costituita in ogni mandamento una Commissione composta del pretore titolare che la presiede, e di due altri membri nominati dal presidente del tribunale, uno per ciascuna delle categorie interessate, designati dalle rispettive Associazioni, ove esistano.

Il presidente del tribunale potrà anche nominare membri supplenti e dovrà provvedere di urgenza - sulla richiesta di una delle parti interessate - alla sostituzione del pretore eventualmente mancante, mediante delega di uno dei pretori viciniori o di uno dei giudici del tribunale.

Art. 9.

Per le locazioni di fondi rustici nelle provincie di Foggia e nella Sicilia prorogato a norma degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, non potrà essere chiesto dal locatore alcun aumento del canone di affitto in virtù della presente legge.

Capo II.

Disdette e sfratti.

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e 4 gennaio 1920, n. 6, i comitati provinciali di conciliazione di cui all'art. 4 del R. decreto 14 settembre 1919, n. 1726, dietro richiesta del prefetto o degli interessati esamineranno se, nella rispettiva Provincia per circostanze di fatto o ragioni di equità e di opportunità, le disdette di salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari, per il numero o per la loro natura o per le particolari condizioni dell'ambiente, come la scarsezza di abitazioni e le difficoltà di diverso collocamento, possano dar luogo ad inconvenienti gravi, che giustifichino la necessità di un nuovo rinvio della esecuzione della disdetta.

I Comitati dovranno emettere sulla questione, proposte motivate che saranno immediatamente trasmesse al ministro di agricoltura.

I Comitati saranno composti, agli effetti del presente articolo di due rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi e di due rappresentanti della categoria dei lavoratori interessati, designati gli uni e gli altri dalle rispettive associazioni, o in mancanza dalle Commissioni provinciali di agricoltura.

Art. 11.

Il ministro di agricoltura, presa in esame la proposta del Comitato con suo decreto e per la Provincia cui la proposta si riferisce, può prorogare la esecuzione della disdetta, ferma restandone la efficacia, fino a tutto l'anno agrario 1921-22 e ciò per tutti i contratti di salariato fisso o misto a compartecipazione, di colonia parziaria comunque denominati, mezzadria o piccolo affitto.

Nei casi urgenti il ministro può emettere il suo provvedimento senza far precedere il parere del Comitato provinciale di conciliazione.

Durante il detto differimento dovranno restare fermi tutti i patti contrattuali o comunque concordati e quelli consuetudinari; salvo però la revisione dei canoni in denaro da farsi in mancanza di accordo tra le parti dalle Commissioni arbitrali ai termini della presente legge.

Il decreto del ministro è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* o nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 12.

La proroga stabilita col decreto del ministro d'agricoltura indicato nell'articolo precedente, si applica altresì alle disdette per contratti che siano comunque scaduti, anche se la procedura di rilascio di immobile alla data di pubblicazione della presente legge si trovi iniziata o già definita con la convalida da parte del magistrato, o qualora i salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari non abbiano per qualsiasi ragione abbandonato i rispettivi fondi.

Tuttavia il proprietario o conduttore del fondo nei casi di cui le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, potrà, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto Ministeriale nel foglio degli annunzi legali della Provincia, rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, competente per ragioni di luogo, di cui al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, nei modi e nelle forme di tale decreto, affinchè determini se nel singolo caso la proroga sia da negare.

La Commissione valuterà i singoli casi con criteri di equità e poteri di arbitro ed amichevole compositore e nel decidere sulle opposizioni per eccepita inosservanza di patti, come alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, dovrà tener conto del fatto che esista nella Provincia una agitazione agraria e che tra le

organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro si stia discutendo la formazione di nuovi patti colonici.

CAPO III.

Disposizioni speciali per le terre liberate

Art. 13.

Nei Comuni o parti di Comuni già invasi dal nemico o danneggiati da operazioni guerresche, in cui per decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, o per provvedimenti successivi la percezione dell'imposta diretta sui terreni sarà ripresa col 1° gennaio 1921, si presume fino a prova contraria la perdita di tutto il raccolto per tutta la durata dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche. Relativamente a tale periodo non sarà dovuta dai coltivatori diretti dei fondi in affitto, a mezzadria o a compartecipazione comunque denominata alcuna prestazione in denaro o in natura. Le rimanenze passive dell'annata precedente saranno ripartite, con gli interessi di mora, nella misura del 4 per cento, in quattro annualità, che saranno corrisposte a cominciare dall'annata 1920-921.

Art. 14.

Provandosi dal locatore che il coltivatore del fondo percepì in tutto o in parte i raccolti, la Commissione mandamentale arbitrale determinerà quali prestazioni siano dovute dal coltivatore.

Per l'annata agraria successiva alla cessazione dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche il coltivatore può chiedere alla Commissione mandamentale arbitrale una riduzione delle sue prestazioni proporzionata alla diminuzione dei raccolti che ne sia conseguita o dovuta alla devastazione dei topi campagnoli. Il debito così risultante a carico del coltivatore, per le disposizioni di questo articolo, sarà pur esso ripartito e corrisposto nelle quattro annualità di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Nelle località di cui all'art. 13 il contratto può essere dalla Commissione mandamentale arbitrale prorogato per un congruo numero di anni senza aumento di corrispettivo fino a tutta la annata agraria 1923-924 a favore del coltivatore diretto che abbia affrontato rischi o compiuto lavori eccezionali per rimettere in coltura il fondo devastato dalla guerra.

Art. 16.

Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti sono applicabili nonostante qualunque patto o giudicato in contrario antecedente all'andata in vigore della presente legge. Le prestazioni che i coltivatori hanno corrisposto ai locatori e che non risultassero dovute secondo le presenti disposizioni dovranno essere rimborsate.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

Art. 17.

I capitolati agrari collettivi conclusi tra i datori di lavoro ed i lavoratori della terra sono obbligatori per tutti coloro che, al momento della conclusione, fanno parte delle Associazioni rappresentate.

Art. 18.

Qualsiasi condizione imposta dal proprietario o conduttore di fondi al fittavolo, mezzadro, colono o salariato, sotto la minaccia dello sfratto immediato, per eludere le disposizioni della presente legge, è nulla.

Art. 19.

Ai lavoratori agricoli, che fanno parte delle Commissioni arbitrali mandamentali, costituite tanto a sensi del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, num. 871, o del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, come della presente legge, sarà corrisposta, per ogni giornata di adunanze effettivamente presenziate, una indennità di lire 15, se risiedono abitualmente sul posto, e di lire 20 se la loro residenza è altrove. In tal caso saranno anche rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dalla ordinaria residenza al luogo di riunione.

Art. 20.

Per la partecipazione ad adunanze delle Commissioni mandamentali arbitrali, di cui alla presente legge, nel luogo stesso della loro residenza, ai magistrati e cancellieri saranno corrisposte le indennità di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Gli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, sono abrogati.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni che restano in vigore contenute nei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 871 e 30 giugno 1918, n. 880, e nei decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014 e 4 gennaio 1920, n. 6, con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 20 marzo 1921, n. 348, *che autorizza la costituzione dell'Ente autonomo denominato « Forze idrauliche Friuli ».*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la costituzione dell'Ente denominato « Forze idrauliche Friuli », con sede ad Udine, per la derivazione e la utilizzazione delle forze idrauliche del Tagliamento e suoi affluenti nonchè degli altri corsi d'acqua della regione, per le quali venga accordata la relativa concessione ai termini di legge.

Possono partecipare all'Ente, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, di regolamenti e di statuti, le Provincie ed i Comuni, le Casse di risparmio, l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, il Consorzio Ledra-Tagliamento ed in genere tutti gli altri Enti del Friuli.

Col consenso dell'Ente potranno aderire altre Provincie direttamente interessate e le Istituzioni pubbliche e gli Enti appartenenti alle stesse.

Art. 2

L'Ente provvederà:

a) alla costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici;

b) alla trasmissione ed al collocamento della energia elettrica.

Art. 3.

Il capitale dell'Ente è illimitato e sarà costituito da quote nominative da L. 50,000, da rimborsarsi entro cinquant'anni.

Art. 4.

L'Ente ha la facoltà di contrarre mutui e di emettere obbligazioni. Le Casse di risparmio e gli altri Istituti del genere sono autorizzati, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamenti o di statuti a concedere anticipazioni o mutui così all'Ente per gli scopi di cui sopra, come alle Amministrazioni ed agli Istituti di cui all'art. 1 per porli in grado di parteciparvi.

Del pari gli Istituti suddetti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli Istituti di previdenza non aventi scopo di lucro, le Provincie, i Comuni, le Opere pie e qualunque altro Ente possono investire i fondi disponibili in obbligazioni emesse dall'Ente suddetto.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per gli scopi di cui sopra mutui nelle forme e con le modalità di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 6.

L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAINERI — MEDA — ALESSIO — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 399, *che rinvia per tutti i Collegi di probiviri, istituiti nel Regno, le elezioni parziali fissate col Regio decreto 16 dicembre 1920, n. 1807.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri, il quale stabilisce che le elezioni per il rinnovamento parziale dei detti Collegi abbiano luogo la seconda domenica di novembre di ciascun anno;

Visti i Regi decreti 29 ottobre 1920, num. 1651, col quale le elezioni suaccennate venivano rinviate alla seconda domenica del gennaio 1921 e 16 dicembre 1920 n. 1807, col quale le elezioni stesse erano ulteriormente prorogate alla seconda domenica di aprile del corrente anno;

Ritenuta la opportunità, in attesa della prossima riforma dell'Istituto probivirale, di rinviare tali elezioni ad epoca da destinarsi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'interno e con quello della giustizia e degli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutti i collegi di probi-viri istituiti nel Regno in conformità alla legge 15 giugno 1893, n. 295, le elezioni parziali fissate col R. decreto 16 dicembre 1920 n. 1807, per la seconda domenica di aprile del corrente anno sono rinviate ad epoca da destinarsi ed i probi-viri che hanno compiuto il quadriennio di carica rimarranno in ufficio sino all'insediamento dei nuovi eletti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Regio decreto 10 aprile 1921, n. 406, ***che concede amnistia per alcuni reati in materia annonaria.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, col ministro del tesoro e col commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per i reati concernenti il censimento, la precettazione, la requisizione e la esportazione fuori del territorio del Comune o della Provincia di cose di comune e largo consumo, preveduti negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 e 2 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497, nonchè in disposizioni vigenti anteriormente a tali decreti.

Se trattisi di frumento, di formaggio, di olii, di burro, di latte, di zucchero, il beneficio non si applica ove la quantità superi, rispettivamente, quintali 10, quintali 5, quintali 5, chilogrammi 50, ettolitri 5, quintali 1.

Parimente il beneficio non si applica, per i generi tuttora soggetti a requisizione, a favore di coloro che nel termine di giorni trenta dalla data del presente decreto non si conformino, essendone in grado, alle prescrizioni vigenti in materia di censimento, precettazione e requisizione. La prova che l'imputato si è conformato alle dette prescrizioni, ovvero che il medesimo alla data del presente decreto non era in grado di conformarvisi, deve risultare da attestazione rilasciata dalle Commissioni provinciali di requisizione per i cereali e dal Consorzio dei latticini per i formaggi.

Art. 2.

E' pure concessa amnistia:

a) per i reati concernenti il razionamento delle merci preveduti negli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740;

b) per i reati concernenti il commercio delle carni preveduti negli articoli 22 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 e 7 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497, nonchè in disposizioni vigenti anteriormente a tali decreti;

c) per i reati concernenti il consumo dello zucchero preveduti nell'art. 23 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, nonchè in disposizioni vigenti anteriormente a tale decreto, purchè la quantità indebitamente somministrata, venduta, detenuta o impiegata non sia superiore a un quintale;

d) per i reati concernenti la produzione, la vendita e la somministrazione dei dolciumi preveduti nell'art. 24 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, nonchè in disposizioni vigenti anteriormente a tale decreto;

e) per i reati concernenti la produzione, il commercio, la vendita dell'olio d'olivo, del formaggio, del burro e del latte, preveduti nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497, nonchè in disposizioni vigenti anteriormente a tale decreto, purchè la quantità dei detti generi prodotti, posti in commercio o venduti, non sia superiore per l'olio o per il formaggio a quintali 5, per il burro a kg. 50 e per il latte a ettolitri 5;

f) per i reati concernenti la mediazione non autorizzata preveduti nell'art. 7 del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1146;

g) per i reati concernenti l'orario degli esercizi pubblici, il divieto e la limitazione delle somministrazioni dei generi alimentari negli esercizi stessi, preveduti negli articoli 25 e 26 del D. L. 6 maggio 1917, n. 740, e 5 del D. L. 18 aprile 1918, n. 497; nonchè in disposizioni vigenti anteriormente a tali decreti;

h) per i reati concernenti l'obbligo di prestazioni personali preveduti negli art. 27 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 e 1 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 802, nonchè in disposizioni anteriori;

i) per i reati concernenti l'obbligo di fornire notizie, documenti e personale agli incaricati della precettazione e della requisizione o al Commissariato dei consumi, preveduti negli art. 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, nonchè in disposizioni anteriori;

l) per i reati concernenti l'acquisto o la proposta di acquisto di generi alimentari o di altre merci a prezzi superiori al calmiere, preveduti nel capoverso dell'art. 10 e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, qualora siano commessi da privati per bisogni propri o della famiglia e non per fini di commercio;

m) per i reati in materia annonaria non contemplati da speciali disposizioni e punibili a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497;

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 346, ***che concede una indennità suppletiva per spese di rappresentanza ai governatori delle colonie.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914;

Viste le leggi 24 maggio 1903 e 5 aprile 1908, rispettivamente nn. 205 e 161;

Udito il parere del Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1920 e fino a che durino le attuali condizioni di rialzo di prezzi nelle colonie, è concessa ai governatori un'indennità suppletiva per spese di rappresentanza di annue lire venticinquemila (L. 25,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto-legge 27 febbraio 1921, n. 363, *che abroga le disposizioni del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1389, circa il divieto del commercio in pelli greggie e conciate, nonchè in filati e tessuti di cotone e di canapa.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1389;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano di essere in vigore ad ogni effetto le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1389, circa il divieto del commercio in pelli greggie e conciate, nonchè i filati e tessuti di cotone e di canapa, a chiunque non sia inscritto ad una Camera di commercio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 342. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cesena (Forlì), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 343. Regio decreto 6 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il legato Kristian Zahrtmann, con sede nel comune di Civita d'Antino, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità.

N. 344. Regio decreto 13 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Rodi Garganico (Foggia) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.

N. 358. Regio decreto 10 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Trombelli Magnavacca », di Sant'Agata Bolognese, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 359. Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzato il cambiamento della denominazione del comune di Campofelice (Palermo), in quella di Campofelice di Roccella.

N. 373. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 38 e 39 del vigente statuto organico del Regio Collegio delle fanciulle di Milano.